

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - liquidazione dell'attivo - vendita di immobili - modalità - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 22383 del 06/09/2019 (Rv. 655028 - 02)

Procedure competitive - Discrezionalità del curatore - Termine ex art. 490, comma 2, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Adeguatezza della pubblicità - Sufficienza.

L'art. 107 l.fall., nel testo applicabile "ratione temporis", prima dell'efficacia delle modifiche introdotte dall'art. 11 del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015, attribuisce al curatore ampia discrezionalità circa le modalità di liquidazione dei beni fallimentari tramite procedure competitive, sicchè non è necessario il rispetto del termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 490, comma 2, c.p.c., purchè la vendita avvenga con pubblicità idonea ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 22383 del 06/09/2019 (Rv. 655028 - 02)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_490](#), [Dlgs_14_2019_art_213](#), [Dlgs_14_2019_art_216](#)